

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

RICHARD - GINORI 1735 - S.P.A.

del 3 Giugno 2009

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 3 (tre) del mese di giugno 2009 (duemilanove) in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare n. 50, presso la sede della società alle ore diciassette, a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**RICHARD - GINORI 1735 - S.P.A.**", corrente in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare n. 50, capitale sociale di Euro 16.779.840,00 (sedecimilionisettecentosettantanovemilaottocentoquaranta/00) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 01549500062, iscritta alla Camera di Firenze al n. 485580 del REA, io sottoscritto Ernesto Cudia, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono qui recato per assistere allo svolgimento della riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, convocata, per questo giorno e luogo, alle ore diciassette, per la trattazione del punto 1. posto all'ordine del giorno e per redigerne il relativo verbale.

Assume la presidenza della riunione, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale, il Dottor Roberto VILLA, nato a Lugo (RA) il giorno 11 settembre 1952, domiciliato per ragioni della carica presso la società che egli qui rappresenta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, il

quale, mi incarica, col consenso dei presenti e mia adesione, della redazione di questo verbale.

Il Presidente dichiara, in base agli accertamenti eseguiti, che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;
- del Consiglio di Amministrazione della società sono qui presenti, oltre ad esso Presidente, i signori Giuseppe Bongiovanni, Cesare Vecchio;
- che assistono in videoconferenza i signori Claudio Bonisconi, Roberto Giovannelli, Giuseppe Rossetti;
- che è assente giustificato l'amministratore delegato dott. Alberto Piantoni;
- del Collegio Sindacale della società sono qui presenti il presidente e i due componenti effettivi.

Quanto sopra da lui verificato, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione avente ad oggetto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1. Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 codice civile in esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea degli Azionisti del 29 agosto 2008 (punto 3 dell'ordine del giorno) da offrirsi in opzione agli aventi diritto. Deliberazioni inerenti e conseguenti - Conferimento deleghe e poteri - Conferimento di incarichi.*
- 2. Nomina Comitato Controllo Interno - Comitato per la Remunerazione.*
- 3. Informativa su situazione Ginori Real Estate S.p.A. - Rapporti con i soci - Delibere inerenti e conseguenti - Conferimento deleghe e poteri.*

Parte straordinaria:

1. Aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 codice civile in esercizio parziale della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 29 agosto 2008 (punto 3 dell'ordine del giorno) da offrirsi in opzione agli aventi diritto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente segnala che secondo il testo inviato agli Amministratori e ai Sindaci il 26 maggio 2009 l'ordine del giorno prevede, quanto all'aumento di capitale delegato, una trattazione duplice sia per quanto riguarda il concreto esercizio delle deleghe ricevute dall'assemblea del 29 agosto 2008, sia in relazione (oltre a tale esercizio, ex art. 2443 C.C.), al conferimento di deleghe e poteri e al conferimento di incarichi.

Ritiene il Presidente, se il Consiglio è d'accordo, che i due argomenti in pratica analoghi, riferiti ad una parte "ordinaria" e ad una parte "straordinaria" della riunione e indicati col numero 1 di entrambe, possano essere trattati nella adunanza come un unico argomento. Gli altri argomenti all'ordine del giorno verranno trattati, discussi e deliberati non in presenza del Notaio ma del Segretario del Consiglio che provvederà alla pertinente verbalizzazione.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

Il Presidente ricorda allora ai presenti che l'assemblea dei soci, in sede straordinaria, in data 29 agosto 2008, (di cui al verbale in pari data n. 28.709/13.415 di mio repertorio, registrato a Firenze il 4 settembre 2008 al n. 8729 – serie 1T) ha deliberato, tra l'altro, di attribuire al Consiglio di

Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla medesima deliberazione, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti e con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di determinare modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale (compresi, in particolare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni, la misura dell'eventuale sovrapprezzo), nei limiti di quanto previsto dalla suddetta deliberazione assembleare.

La delega come sopra attribuita al Consiglio di Amministrazione, ricorda il Presidente non ha sino ad oggi avuto nemmeno parziale esecuzione.

Il Presidente, richiamando le delibere autorizzative assembleari, fa riferimento alla opportunità ora manifestatasi di reperire mezzi propri e illustra quindi le ragioni che rendono opportuno avviare oggi l'attuazione parziale della predetta delega deliberando la "prima tranche" di aumento di capitale sociale per un ammontare complessivo (incluso l'eventuale sovrapprezzo) massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemiloni/00) ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'avvio del processo volto a dare esecuzione alla proposta di aumento del capitale sociale riservando peraltro al Consiglio stesso la facoltà di determinare, in

prossimità dell'esecuzione dell'aumento di capitale sociale, l'esatto ammontare dello stesso nonché il relativo sovrapprezzo.

Il Collegio Sindacale, a mezzo del dott. Massimo Gambini, Presidente del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole in ordine alla prospettata operazione, nei termini e con le modalità proposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, egli dichiara che l'attuale capitale sociale è di Euro 16.779.840,00 (sedicimilionisettecentosettantanovemilaottocentoquaranta/00) è esistente ed è interamente versato.

Terminato l'intervento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- richiamate le determinazioni dell'assemblea straordinaria del 29 (ventinove) agosto 2008 (duemilaotto);
- preso atto dell'attestazione che il capitale sociale sottoscritto è versato ed esistente nei limiti di legge;
- richiamata la delega conferita dalla predetta assemblea del 29 (ventinove) agosto 2008 (duemilaotto);

DELIBERA

ALL'UNANIMITÀ

1. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, aventi godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da

offrire in opzione ai soci, che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti;

2. di riservarsi e rinviare a successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da tenersi, nel rispetto della procedura ex art. 2443 del Codice Civile, in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, la determinazione dell'esatto ammontare di capitale, del prezzo di emissione, e più precisamente del sovrapprezzo, e così la determinazione del numero di azioni da emettersi, precisando che detto sovrapprezzo dovrà determinarsi tenendo conto, tra l'altro, della prassi di mercato per operazioni dello stesso tipo, delle condizioni di mercato in generale e delle quotazioni dei titoli della Società in particolare, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo ad essa facente capo;

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dott. Roberto Villa ed all'Amministratore Delegato – Dott. Alberto Piantoni, in via disgiunta tra loro per dare esecuzione, una volta stabiliti gli elementi di cui sopra al punto 2), all'aumento di capitale, provvedendo alla sottoscrizione ed alla pubblicazione di ogni documento a tal fine utile o opportuno, stabilendosi sin d'ora che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2009, detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

4. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale

aggiungendo nel medesimo il seguente nuovo comma:

"Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 3 giugno 2009, in attuazione parziale dell'ultima delega di aumento a pagamento del capitale sociale per un importo, comprensivo di sovrapprezzo, massimo di euro 40.000.000,00 conferita all'organo amministrativo e di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 agosto 2008, ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale sino ad un ammontare complessivo (incluso l'eventuale sovrapprezzo) massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

L'aumento di capitale avrà luogo alle condizioni e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme di cui all'art. 2443 del Codice Civile, in una riunione da convocarsi nei giorni precedenti l'avvio dell'offerta in opzione.

Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2009, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";

5. di dare atto e fin d'ora approvare che con l'esecuzione dell'aumento di capitale avrà luogo ulteriore modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni, riservando ad esso organo amministrativo la precisazione della predetta espressione numerica, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione, totale o parziale, dell'aumento stesso, con aggiornamento, ovvero

soppressione della clausola transitoria testé inserita;

6. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dott. Roberto Villa ed all'Amministratore Delegato – Dott. Alberto Piantoni, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per fare luogo al deposito di testi di statuto aggiornati in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 Codice Civile, a seguito del deposito, ove previsto dell'attestazione di cui all'art. 2444 Codice Civile;

7. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dott. Roberto Villa ed all'Amministratore Delegato – Dott. Alberto Piantoni, anche in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, affinché possano compiere ogni ulteriore adempimento, non riservato dalla legge alla competenza dell'organo collegiale, che si rendesse utile e/o necessario al fine dell'esecuzione delle suddette deliberazioni - compreso ogni più ampio potere per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché alle adottate deliberazioni conseguano le approvazioni di legge e per redigere, sottoscrivere, presentare e pubblicare ogni contratto, definendo corrispettivi, condizioni, modalità e clausole ritenute necessarie e opportune, il tutto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1395 Codice Civile; sottoscrivere, presentare e pubblicare ogni atto, comunicazione e documento in genere necessario o utile al perfezionamento dell'operazione deliberata, inclusi il prospetto informativo per l'offerta in opzione e i relativi contratti, - conferendo loro tutti i poteri necessari per l'espletamento delle formalità del caso, dando per rato e valido quanto gli stessi andranno a compiere;

8. di autorizzare al Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dott. Roberto Villa ed all'Amministratore Delegato – Dott. Alberto Piantoni, in via tra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche da parte delle competenti autorità.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **statuto** sociale, che contiene la modifica come sopra deliberata, e che allego al presente verbale, omessane la lettura per espressa volontà del Comparsante, sotto la lettera "**A**".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola il Presidente dichiara terminata la riunione essendo le ore diciassette e venti minuti.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società, come il Comparsante dichiara.

Ho letto questo verbale al Comparsante che lo approva.

Consta di pagine nove su fogli tre scritto da persona di mia fiducia salvo quanto di mia mano. Viene sottoscritto alle ore diciassette e venti minuti.

Firmato: Roberto Villa; Ernesto Cudia

Copia Conforme all'originale.

Firenze, lì

Allegato "A" Repertorio n. 29.506 Raccolta n. 13.948

STATUTO

RICHARD - GINORI 1735 - S.P.A.

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "RICHARD - GINORI 1735 - S.P.A."

Articolo 2

La società ha sede in Sesto Fiorentino (FI).

I competenti organi sociali della società hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi, stabilimenti di produzione ed altre unità di attività ogni qualvolta lo ritengano necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 3

La società ha per oggetto:

- l'esercizio, in Italia ed all'estero, dell'industria della ceramica, del vetro e in generale dell'industria dei prodotti di lusso per la produzione di articoli di porcellana, maiolica, terraglia forte, terraglia dolce, terracotta, grès, cristallo, mezzo cristallo, vetro speciale, e comune, articoli casalinghi, stoviglie, articoli di gioielleria ed arredi, nonché di ogni altro prodotto affine e/o complementare e comunque appartenente alla categoria dei prodotti di lusso, di materie plastiche in genere, similari, derivati ed innovazioni, per l'uso domestico, ornamentale, industriale devozionale od altro;

- l'esercizio in Italia ed all'estero del commercio all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sopra specificati, di produzione propria e/o di terzi, nonché la commercializzazione di opere d'arte e/o di mobili e/o di oggetti di antiquariato, di origine nazionale e/o estera, in forma diretta o indiretta con o senza deposito nonché l'importazione e la vendita di prodotti in metalli preziosi.

Detta attività potrà essere svolta anche in forma di commissionaria o di intermediario di commercio, con il conferimento e/o l'assunzione di mandati di agenzia, rappresentanza e altri con o senza deposito.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in via non prevalente, la società può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;

- assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

In ogni caso, alla società è espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (e successive modificazioni), attività fiduciaria, le attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1385 (e successive

modificazioni), l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (e successive modificazioni), attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108 (e successive modificazioni), ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

Articolo 4

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata a norma di legge.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Il capitale è determinato in Euro 16.779.840,00 (sedicimilionisettescentosettantanovemilaottocentoquaranta virgola zero zero) suddiviso in n. 279.664.000 (duecentosettantanovemilaseicentosessantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso, in conformità alle direttive emanate con la deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (e successive modifiche) e relative disposizioni attuative.

L'assemblea straordinaria del 29 agosto 2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., quarto comma, secondo periodo, entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 1.677.984,00 mediante emissione di massimo n. 27.966.400 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare a Starfin S.p.A. e da emettersi ad un prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione in base al valore di mercato delle azioni tenendo conto, laddove le azioni della Società a tale data siano riammesse alle negoziazioni nel mercato telematico azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche dell'andamento delle quotazioni in un periodo sufficientemente significativo, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale (compresi, in particolare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni, la misura dell'eventuale sovrapprezzo).

L'assemblea straordinaria del 29 agosto 2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., quinto comma, entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di nominali Euro 180.000,00 mediante emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche

di quelle in circolazione, da riservare all'amministratore delegato dott. Alberto Piantoni e da emettersi ad un prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione in base al valore di mercato delle azioni tenendo conto, laddove le azioni della Società a tale data siano riammesse alle negoziazioni nel mercato telematico azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale (compresi, in particolare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni, la misura dell'eventuale sovrapprezzo).

L'assemblea straordinaria del 29 agosto 2008 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 c.c. di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 40.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti e con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale (compresi, in particolare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni, la misura dell'eventuale sovrapprezzo).

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 3 giugno 2009, in attuazione parziale dell'ultima delega di aumento a pagamento del capitale sociale per un importo, comprensivo di sovrapprezzo, massimo di euro 40.000.000,00 conferita all'organo amministrativo e di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 agosto 2008, ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale sino ad un ammontare complessivo (incluso l'eventuale sovrapprezzo) massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).

L'aumento di capitale avrà luogo alle condizioni e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme di cui all'art. 2443 del Codice Civile, in una riunione da convocarsi nei giorni precedenti l'avvio dell'offerta in opzione.

Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2009, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 6

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori nel rispetto dei limiti all'emissione ad essi imposti ai sensi di legge.

L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione, a norma degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà di deliberare aumenti di capitale e/o l'emissione di obbligazioni convertibili, con o senza warrant. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, nel caso di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni convertibili, ai Soci spetta il diritto di opzione a norma di legge.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. Non è consentita l'emissione di azioni a voto plurimo.

Articolo 7

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengono a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i comproprietari. Si applica inoltre l'art. 2347, secondo e terzo comma, codice civile.

ASSEMBLEE

Articolo 8

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

Le Assemblee possono essere convocate fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può venire convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale in esecuzione di deliberazione del Collegio Sindacale medesimo, ovvero qualora ne facciano domanda tanti Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche dal Presidente del Collegio Sindacale in esecuzione di una deliberazione del Collegio Sindacale medesimo, ovvero da 2 (due) Sindaci effettivi, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso di convocazione contenente indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco della materia da trattare, sia della

prima che della seconda convocazione e, ove consentito dalla legge, la data dell'eventuale terza adunanza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole 24 Ore, MF, Italia Oggi, Il Giornale o 11 Corriere della Sera entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. L'Assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Articolo 9

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea.

Articolo 10

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega ai sensi di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in difetto dal Presidente Onorario, o dal Vice Presidente, ovvero, in loro assenza da altra persona, anche non Socio, di volta in volta indicata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non Socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, constatare la regolare costituzione della stessa, nonché dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Articolo 13

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto stabilito all'art. 13-bis per la nomina del Consiglio di Amministrazione e all'articolo 14 per la nomina del Collegio Sindacale.

Articolo 13-bis

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della seguente procedura e comunque della disciplina di legge e regolamentare applicabile.

I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Amministratore dovranno depositare una lista, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositare una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designande alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Amministratore.

Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché l'esistenza dei requisiti precritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e dovrà depositarsi altresì ogni altra informazione richiesta dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Entro dieci giorni prima della data dell'Assemblea le liste presentate dai Soci sono messe a disposizione del pubblico.

Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci.

Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere salvo uno;

b) dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti è tratto un Amministratore, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

Qualora il numero di Amministratori indipendenti sia inferiore a quello previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, si procederà ad escludere il candidato eletto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza; il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci il necessario numero di Amministratori indipendenti, i mancanti sono

nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Per l'elezione degli Amministratori, che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Articolo 14

La nomina dei componenti il collegio sindacale avviene nel rispetto della seguente procedura e comunque della disciplina di legge e regolamentare applicabile.

I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco dovranno depositare una lista, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositare una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designande alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascuna delle persone designande per la carica di Sindaco.

Unitamente ai detti documenti, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche e dovrà depositarsi altresì ogni altra informazione richiesta dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Entro dieci giorni prima della data dell'Assemblea le liste presentate dai Soci sono messe a disposizione del pubblico.

Ogni Socio potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno la misura del capitale sociale prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i Soci devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci.

Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc. secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;
- b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo per primo eletto nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Per l'elezione dei Sindaci, che per qualsiasi ragione non sono nominati con le modalità sopra indicate, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci, l'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea che procede alla nomina determina anche il numero dei componenti il Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e comunque per non più di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta almeno da 2 (due) Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Presidente del Collegio Sindacale in esecuzione di deliberazione del Collegio Sindacale medesimo, ovvero da 2 (due) Sindaci effettivi, previa comunicazione scritta al Presidente del

Consiglio di Amministrazione.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo per iscritto via telex, telefax o a mezzo telegramma almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione; dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. In caso di urgenza sono valide le convocazioni fatte, anche per telefono, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito anche in difetto di formale convocazione ove siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, in Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce regolarmente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Presidente o chi ne fa le veci ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione, oltre che esperti esterni alla società, i dirigenti, i responsabili delle principali funzioni aziendali della società o del Gruppo e in generale chiunque ritenga necessario, con funzioni consultive (e con obbligo di riservatezza).

Articolo 17

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Agli amministratori sono inoltre espressamente attribuiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365, secondo comma, codice civile, i poteri di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, nonché il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, provvede ad eleggere tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno e già non vi abbia provveduto

L'Assemblea, può anche nominare un Presidente Onorario che avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e di intervenire in Assemblea, senza peraltro facoltà di voto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare un Comitato Esecutivo e/o 1 (uno) o più Amministratori Delegati, Direttori, nonché Procuratori speciali determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, non oltre la sua prima successiva riunione e comunque nei termini di legge, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società del Gruppo. In particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, sulle operazioni poste in essere che assumano un'incidenza rilevante sulla situazione economico-patrimoniale del Gruppo o che possano presentare elementi di criticità, sulle operazioni infra gruppo (inclusi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura) poste in essere con parti correlate o che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la nomina del Comitato Esecutivo e la fissazione della sua durata, delle sue attribuzioni e della remunerazione dei suoi componenti;
- la remunerazione degli Amministratori;
- l'eventuale istituzione di Comitati e Commissioni con funzioni consultive, determinandone la competenza, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Articolo 18

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono tempestivamente, con le modalità più opportune e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società del gruppo. In particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, sulle operazioni poste in essere che assumano un'incidenza rilevante sulla situazione economico-patrimoniale delle società del gruppo o che possano presentare elementi di criticità, sulle operazioni infra gruppo (inclusi, oltre ai rapporti di natura finanziaria, anche i rapporti di natura commerciale e di fornitura) poste in essere con parti correlate o che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.

Articolo 19

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti.

Nei limiti della delega, la rappresentanza della società spetta anche, ove

nominati, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità può autorizzare alla firma sociale anche gli altri amministratori, dirigenti e funzionari della società nonché procuratori.

Articolo 20

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo che verrà determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e che sarà ripartito, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo apposita deliberazione del Consiglio stesso.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i soggetti aventi i requisiti di legge, nominati dall'Assemblea con la procedura prevista dall'Art. 14 del presente Statuto; l'Assemblea ne determinerà, in occasione della nomina, la retribuzione, in conformità alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

Oltre alla retribuzione fissata dall'Assemblea, ai Sindaci spetterà anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

I Sindaci così nominati durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il Presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio strutturato secondo legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire ai soci acconti sul dividendo.

Articolo 22-bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

Quest'ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un'adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società ovvero nell'esercizio di attività professionale e posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica; in tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente dalla conoscenza del difetto alla sostituzione del dirigente decaduto.

Articolo 23

Il Controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione. L'incarico del Controllo contabile è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 24

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle azioni da essi possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che in sede di approvazione del bilancio potrà stabilire una diversa destinazione degli utili, quale ad esempio la costituzione di riserve straordinaria e speciali, o di fondi aventi speciale destinazione, ovvero il loro rinvio, in tutto o in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, anche non Soci, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

CONTROVERSIE

Articolo 26

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, oppure tra i Soci e la società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori oppure tra gli amministratori e i sindaci e/o i liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio ed alla competenze esclusiva del Foro ove ha sede la società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Il domicilio dei Soci, per quanto riguarda i rapporti tra loro e la società, è quello che risulta dal libro Soci.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di Legge.

Firmato: Roberto Villa; Ernesto Cudia